

STATUTO

della Società per Azioni

“ETRA S.p.A. Società benefit”

o in forma abbreviata

“ETRA S.p.A. SB”

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA, CONTROLLO ANALOGO

Art. 1 – Denominazione

1. La società per azioni denominata “ETRA S.p.A. Società benefit” o, in forma abbreviata, ETRA S.p.A. SB (di seguito “**ETRA**” o la “**Società**”) è costituita ed opera in conformità al modello c.d. *in house providing* ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative vigenti ed in particolare dell’art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Art. 2 – Oggetto Sociale

1. La Società ha per oggetto lo svolgimento di servizi pubblici locali in favore degli Enti Locali Soci, ai sensi dell’art. 4 e dell’art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, e di attività in favore delle collettività di riferimento degli Enti Locali Soci, esclusivamente nei settori dell’ambiente, del servizio idrico integrato, dell’energia, dell’igiene, del decoro e della gestione del patrimonio urbano, come integrati secondo quanto previsto dalla normativa applicabile e meglio descritti di seguito:

In materia ambientale:

- a) servizi relativi alla gestione dei rifiuti, ivi incluse le attività di raccolta, conferimento, spazzamento, trasporto, trattamento, stoccaggio, deposito a discarica, smaltimento dei rifiuti solidi urbani (pericolosi e non pericolosi), speciali (pericolosi e non pericolosi) o rientranti in qualsiasi categoria di rifiuti prevista dalla normativa vigente, nonché la costruzione e la gestione dei relativi impianti, compresi quelli di smaltimento e termodistruzione;
- b) servizi relativi alla raccolta differenziata e al recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi materiale, nonché la gestione degli imballaggi, dei rifiuti d’imballaggio in genere e ogni altro bene durevole, compresa la gestione dei relativi impianti;
- c) servizi per la produzione e la commercializzazione di compost (mediante trasformazione di rifiuti e fanghi di depurazione civile e di altre materie organiche, anche di provenienza agro- industriale o derivanti dalla cura del verde pubblico) nonché i servizi per il trattamento, la valorizzazione, e la commercializzazione di materie derivate da procedimenti di recupero, riciclaggio o riutilizzo;
- d) servizi complementari a quelli d’igiene urbana, collegati o connessi a problematiche di tutela e salvaguardia di situazioni ambientali o igieniche, anche con finalità di carattere educativo ed informativo per le collettività degli Enti Locali Soci;
- e) servizi di pulizia e spazzamento stradale, d’innaffiamento e lavaggio delle vie, piazze e

altre aree pubbliche;

f) servizi di manutenzione urbana connessi all'igiene e alla tutela del territorio (quali la gestione integrale del verde pubblico, di parchi e giardini, di serre e vivai, di alberature, compresi gli interventi e i servizi di manutenzione straordinaria o migliorativa);

g) servizi di pulizia pubblica (quali scuole, uffici comunali, sedi giudiziarie, impianti sportivi, musei).

In materia di risorse idriche integrate:

a) gestione di opere, impianti e reti per la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione dell'acqua potabile e industriale, sia di falda sia di superficie;

b) protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici;

c) gestione di opere, impianti e reti fognarie per la raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue civili e industriali;

d) servizi di espurgo degli impianti di trattamento primario dei reflui urbani e industriali;

e) servizi di trattamento dei reflui extrafognari civili e industriali;

f) produzione e commercializzazione di acqua confezionata;

g) progettazione ed esecuzione di opere, impianti e reti afferenti al servizio idrico integrato, ivi comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché gli interventi di bonifica;

h) gestione di tutti i servizi pubblici connessi con il servizio idrico integrato;

i) commercializzazione di servizi collegati alla gestione dei servizi idrici (quali servizi di laboratorio, d'ingegneria, di consulenza ambientale, di consulenza gestionale, di consulenza legale).

In materia di servizi energetici:

a) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica, comunque prodotta sia direttamente sia da parte di terzi;

b) servizi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (quali energia solare, energia termica, energia eolica, energia derivante dalla trasformazione dei rifiuti, materiali o simili recuperati), gestione e manutenzione delle relative reti d'erogazione compresi gli impianti di produzione, le sedi e le apparecchiature logistiche;

c) produzione, distribuzione e gestione del calore;

d) costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori;

e) realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi gas, luce e calore.

In materia di altri servizi:

a) gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive, dei servizi di cremazione e delle onoranze funebri.

2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà svolgere altresì attività di:

- i) trasporto in conto proprio e in conto terzi di qualunque oggetto e con qualunque mezzo;
- ii) officina per le riparazioni e le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, degli automezzi aziendali;
- iii) gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione, anche coattiva, degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

3. La Società provvede ai lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme e i principi specificamente applicabili alle società *in house providing*.

4. Nei limiti e con le modalità consentite dall'ordinamento, con riferimento al modello *in house providing*, la Società può:

a) espletare le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali e accessorie, ivi comprese le attività di commercializzazione, formazione, ricerca, consulenza tecnica e amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini in favore di soggetti terzi, anche mediante Società da essa interamente partecipate ovvero mediante appalti a terzi;

b) assumere o cedere, direttamente e indirettamente, partecipazioni e interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e liquidare i soggetti predetti;

c) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale;

d) elaborare progetti, dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate da terzi;

e) partecipare a procedure di evidenza pubblica, anche attraverso la costituzione di nuove società, di consorzi, di società consortili, di associazioni in partecipazione, di accordi temporanei d'impresa, di joint venture;

f) prestare anche garanzie fideiussorie.

g) L'attuazione dell'oggetto sociale dovrà comunque svolgersi nel pieno rispetto e nei limiti posti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modifiche e integrazioni. È esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma, in ossequio al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni.

5. La Società svolge tutte le attività sopra elencate, nei limiti in cui ciò è ammesso dall'ordinamento con riferimento al modello di società descritto dall'art. 16 del d.lgs. 175/2016.

6. La Società è tenuta a svolgere la propria attività prevalentemente in favore degli Enti Locali Soci e/o delle collettività insediate nel territorio degli Enti Locali Soci, di modo che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato derivi dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti Locali Soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente - che può essere rivolta anche a destinatari diversi dagli Enti Locali soci e dalle collettività di riferimento degli stessi - è consentita, in misura inferiore al venti per cento del fatturato, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali della Società. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Collegio Sindacale certifica il rispetto della condizione di cui al presente comma, tenuto conto di quanto dispone l'art.16, commi 3 e 3 *bis* del D.Lgs. n. 175/2016.

7. La Società, in qualità di Società Benefit ai sensi della L. 28 dicembre 2015, n. 208, articolo unico, commi 376-384, intende perseguire - oltre agli obiettivi economici propri di un'attività imprenditoriale - una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

In questo ambito, la Società persegue le specifiche finalità di beneficio comune di seguito descritte:

- i. Per il TERRITORIO: Gestisce i servizi pubblici locali come leva di crescita e sviluppo del territorio, coinvolgendo le comunità locali, i dipendenti, i fornitori e le università, collaborando e facendo rete con imprese, associazioni, scuole, università e altri soggetti anche al fine di garantire, ai cittadini ed ai clienti, servizi sempre migliori e di promuovere ricerca, sviluppo e innovazione;
- ii. Per l'AMBIENTE: Lavora per incrementare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della propria attività e dei servizi erogati, promuovendo ed attuando la cultura della tutela delle risorse, della biodiversità e il rispetto dell'ecosistema, con l'obiettivo di ridurre sempre di più l'impatto sull'ambiente e sulle persone e garantire solidarietà e sostegno ai soggetti più deboli;
- iii. Per le PERSONE: Valorizza e forma costantemente le risorse umane interne e attrae nuovi talenti dall'esterno, garantendo e monitorando costantemente la concreta attuazione della parità di genere, includendo le diversità, collaborando con le eccellenze formative e prestando costante cura per l'educazione e la promozione della salute e della sicurezza dei propri collaboratori.

Art. 3 – Sede

1. La Società ha sede legale nel Comune di Bassano del Grappa (VI), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice civile. L'Organo amministrativo potrà modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del territorio del Comune, depositando apposita dichiarazione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2. L'Organo amministrativo può istituire, laddove ritenuto opportuno per il raggiungimento dell'oggetto sociale, uffici, succursali, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze, come

pure trasferirle o sopprimerle, purché nel territorio degli Enti Locali Soci.

3. Il domicilio dei Soci, dei componenti dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo, nonché del Revisore, per i loro rapporti con la Società, e gli indirizzi per le comunicazioni ad essi destinate, sono quelli che risultano dai libri sociali; è onere dell'interessato comunicare alla Società ogni cambiamento.

Art. 4 – Durata

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 5 – Controllo analogo

1. Impregiudicate le prerogative e le attribuzioni delle forme di cooperazione intercomunale previste dalla legislazione statale e regionale in relazione all'organizzazione e gestione di determinati servizi pubblici locali, gli Enti Locali Soci di ETRA esercitano il controllo congiunto sulla Società – analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – attraverso:

- a) l'Assemblea della Società, in ragione delle competenze ad essa attribuite dal presente Statuto; e
- b) l'organismo denominato "Comitato di Coordinamento", che fornisce indirizzi vincolanti e verifica l'attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati dai competenti organi sociali, esercitando quindi un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di ETRA.

2. Al fine di poter consentire l'esercizio del controllo analogo, l'Organo Amministrativo di ETRA ha l'obbligo di trasmettere al Comitato di Coordinamento le bozze del piano industriale, dei documenti programmatici e strategici, delle deliberazioni di amministrazione straordinaria nonché la bozza del bilancio, la relazione programmatica e il budget annuale contenente il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale. Tali documenti possono essere approvati dagli organi sociali di ETRA solo dopo essere stati preventivamente esaminati e approvati dal Comitato di Coordinamento. L'approvazione s'intende intervenuta nel caso in cui il Comitato di Coordinamento non si sia espresso entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione degli atti da parte dell'Organo Amministrativo della Società.

3. Il Comitato di Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari, di breve e lungo periodo della Società, così come da essi approvati, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. A tal fine, il Comitato di Coordinamento, attraverso il proprio Presidente, ha diritto di richiedere alla Società i documenti e le informazioni ritenuti necessari per l'esercizio dei poteri ad esso spettanti nonché l'audizione dell'Organo amministrativo e del Direttore Generale, se nominato, e del Collegio sindacale della Società. All'esito della verifica, il Comitato di Coordinamento può richiedere che venga convocata l'Assemblea per l'assunzione delle iniziative ritenute opportune per assicurare il rispetto, da parte della Società, degli indirizzi forniti dagli Enti Locali Soci nell'esercizio del controllo analogo.

4. L'Organo amministrativo della Società è tenuto a recepire le, e ad uniformarsi alle, deliberazioni del Comitato di Coordinamento. La mancata osservanza di quanto previsto nel presente comma, non suffragata da adeguata motivazione resa dall'Organo

Amministrativo, può rappresentare giusta causa di revoca dell'Organo amministrativo, che potrà essere disposta dall'Assemblea dei Soci.

Art. 6 – Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento è un organismo costituito d'intesa tra i vari Enti Locali Soci in forza di una Convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

2. Il Comitato di Coordinamento rappresenta la sede di informazione, consultazione e discussione tra gli Enti Locali Soci e tra la Società e gli Enti Locali Soci e di controllo di quest'ultimi sulla Società circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società. Il Comitato di Coordinamento esercita le proprie funzioni e prerogative in tre distinte fasi: (a) controllo *ex ante* (relativo all'adozione di indirizzi e all'approvazione degli obiettivi programmatici e strategici), (b) controllo periodico (relativo al monitoraggio periodico sull'andamento della gestione e alle deliberazioni di amministrazione straordinaria) e (c) controllo *ex post* (relativo alla verifica dei risultati raggiunti e lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati dai competenti organi di ETRA).

3. Il funzionamento e le prerogative del Comitato di Coordinamento sono disciplinati dalla Convenzione di cui al comma 1 nonché, se del caso, da apposito regolamento, redatto e approvato dal Comitato medesimo.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI

Art. 7 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di € 64.021.330,00 (sessantaquattromilionizerioventunomilatrecentotrenta/00) suddiviso in n. 64.021.330 (sessantaquattromilionizerioventunomilatrecentotrenta/00) azioni ordinarie da € 1,00 (uno/00) cadauna. Salvo il disposto di cui al successivo art. 10, le azioni sono liberamente trasferibili.

2. Fermi restando i vincoli di cui agli articoli 10 e 11, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci il capitale sociale potrà essere aumentato in qualsiasi momento, con il conferimento di qualsiasi elemento attivo suscettibile di valutazione economica, ai sensi di legge.

3. Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata l'opzione sulle nuove azioni agli aventi diritto, in proporzione alle azioni possedute alla data della deliberazione dell'aumento, salve le eccezioni ammesse dalla legge.

Art. 8 – Azioni

1. Ogni azione è indivisibile e dà diritto a un voto. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari e sono nominative.

2. In caso di comproprietà di azioni si osservano le disposizioni dell'art. 2347 del Codice civile.

3. È fatta salva la possibilità di non stampare i titoli azionari nel rispetto delle disposizioni di legge.

4. In relazione a quanto previsto dall'art. 5 del presente Statuto, la Società è soggetta agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2497-*bis* del Codice civile.

Art. 9 – Patrimoni destinati

1. La Società può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-*bis* e seguenti del Codice civile.

2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria.

Art. 10 – Requisito del totale capitale pubblico

1. In ottemperanza al modello *in house providing*, è esclusa la partecipazione al capitale di ETRA da parte di soggetti privati, salvo che la partecipazione di capitali privati – in conformità all'art. 16, 1° comma del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – sia prescritta da norme di legge e avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante su ETRA.

Art. 11 – Circolazione dei titoli e prelazione

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente informare dell'offerta gli altri soci. Nella comunicazione, da inviare con lettera raccomandata A.R. o PEC indirizzata all'Amministratore Unico ovvero, in caso di composizione collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere specificate le generalità del soggetto legittimato e disposto all'acquisto, le condizioni di trasferimento e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto delle azioni.

2. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.

3. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno manifestare, tramite lettera raccomandata A.R. o PEC indirizzata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione oggetto dell'offerta.

4. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, tramite lettera raccomandata A.R. o PEC, delle proposte di acquisto pervenute.

5. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

6. L'assunzione e il mantenimento della qualità di socio sono subordinati, per gli enti pubblici, all'adesione alla Convenzione di cui all'art. 6, 1° comma, del presente Statuto e agli eventuali accordi ad essa relativi.

7. Ogni trasferimento di azioni o di diritti di opzione posto in essere in violazione delle previsioni di cui ai precedenti commi è inefficace nei confronti della Società.

8. In ogni caso, è inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni o di diritti di opzione idoneo a fare venire meno l'esclusività del capitale pubblico, salvo il caso indicato all'art. 10. Per questa ragione, l'Organo Amministrativo valuta la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 10 e, nel caso non sussistano, gli amministratori non autorizzano il compimento dell'atto di trasferimento. L'atto di trasferimento, anche se compiuto, sarà inefficace verso la Società e i soci. È, altresì, inefficace, e ne è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci, ogni atto che determini l'esercizio dei diritti derivanti dalle azioni da parte di soggetti non rispondenti alle caratteristiche previste dal precedente art. 10.

9. In caso di successione, trasformazione o altri eventi, diversi dal trasferimento per atto negoziale, i quali comunque determinino come conseguenza il trasferimento della titolarità delle azioni o dei diritti sociali a esse inerenti in favore di soggetti non rientranti nella previsione dell'art. 10, la quota del socio sarà liquidata secondo i criteri stabiliti per il recesso dall'art. 2437-ter del Codice civile.

Art. 12 – Recesso

1. Il recesso compete ai soci in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Capo I – Assemblea

Art. 13 – Competenze dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca l'Amministratore Unico ovvero, in caso di composizione collegiale dell'Organo Amministrativo, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente; nomina e revoca altresì i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, nonché il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

b) determina il compenso degli amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

c) delibera in ordine alle azioni di responsabilità nei confronti dell'Organo amministrativo, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e dei Liquidatori;

d) approva il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio consolidato e delibera sulla distribuzione degli utili;

e) delibera sulle altre materie ad essa assegnate dalla legge o dal presente Statuto;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

2. Laddove, ai sensi del precedente art. 6, il Comitato di Coordinamento abbia potere di deliberare o fornire indirizzi o designazioni su materia di competenza dell'Assemblea ordinaria, le delibere di quest'ultima sono assunte nel rispetto delle deliberazioni, degli indirizzi e delle designazioni del Comitato di Coordinamento.

3. La violazione delle disposizioni del comma precedente costituisce causa di annullabilità della delibera assembleare ai sensi dell'art. 2377 del codice civile.

Art. 14 – Competenze dell'Assemblea straordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

a) le modifiche dello Statuto, ivi compresi gli adeguamenti a disposizioni normative;

b) gli aumenti e le riduzioni del capitale sociale, anche in caso di recesso del socio;

c) lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società;

d) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei Liquidatori;

e) il trasferimento della sede sociale;

f) le altre materie a essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono assunte nel rispetto delle deliberazioni, degli indirizzi e delle designazioni del Comitato di Coordinamento.

3. La violazione delle disposizioni del comma precedente costituisce causa di annullabilità della delibera assembleare ai sensi dell'art. 2377 del codice civile.

Art. 15 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, ai sensi dell'art. 2364, 2° comma, del codice civile. Deve inoltre essere convocata, senza indugio, nel caso di cui all'art. 5, 3° comma, del presente Statuto.

2. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio degli Enti Locali Soci.

3. L'Organo Amministrativo deve convocare senza indugio l'Assemblea quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Nel caso in cui l'Organo Amministrativo non vi provveda, l'Assemblea viene convocata dal Collegio sindacale. Si applicano i commi 2° e 3° dell'art. 2367 del Codice civile.

4. L'Assemblea viene convocata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza, mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R., all'indirizzo risultante dal libro dei soci, o con ogni altro mezzo di comunicazione, ivi compresi telefax, PEC ed e-mail, idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere comunicato, nello stesso termine, anche ai membri effettivi del Collegio Sindacale e al Direttore Generale, se nominato.

5. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo fisico in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati mediante mezzi di telecomunicazione; la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea; le materie all'ordine del giorno; le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

6. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo i casi di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificatesi tali condizioni l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

7. Se indicato nell'avviso di convocazione, l'Assemblea può tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate nel medesimo avviso di convocazione, nel rispetto dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento. L'Organo Amministrativo, in tal caso, deve predisporre uno o più collegamenti a distanza che consentano ai soci e agli altri soggetti autorizzati, previa loro sicura identificazione, di seguire i lavori assembleari ed esprimere il proprio voto. In questo caso, l'avviso di convocazione non dovrà indicare alcun luogo fisico di convocazione.

8. Le Assemblee sono tuttavia valide e atte a deliberare, anche se non convocate secondo le modalità sopra indicate, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo, nonché la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

9. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 16 – Assemblee di seconda convocazione

1. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

2. L'adunanza di seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 17 – Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

Art. 18 – Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

1. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

2. L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di

almeno i 2/3 (due terzi) del capitale rappresentato in Assemblea.

3. Tuttavia, sia in prima che seconda convocazione, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale per le deliberazioni inerenti:

- a) la trasformazione;
- b) lo scioglimento anticipato;
- c) la proroga della durata;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede sociale all'esterno della Regione Veneto;
- f) l'emissione di azioni privilegiate;
- g) la modifica degli artt. 5, 6, 10, e 17 del presente Statuto.

Art. 19 – Computo dei quorum

1. Nel computo del quorum deliberativo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

2. Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal Presidente.

3. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle Società controllate sono computate nel denominatore ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

3. Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Queste azioni, salva diversa disposizione di legge, e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate nel denominatore ai fini delle maggioranze necessarie all'approvazione della deliberazione.

4. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'Assemblea. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

Art. 20 – Rinvio dell'Assemblea

1. I soci intervenuti, che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, hanno diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea di non oltre 5 (cinque) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

2. Il diritto di cui al precedente 1° comma può essere esercitato una sola volta per lo stesso oggetto.

Art. 21 – Legittimazione a partecipare alle Assemblee e a votare

1. Possono intervenire all'Assemblea i soci che, alla data dell'Assemblea, risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci e siano titolari di azioni aventi diritto di voto. Non è

invece necessario il preventivo deposito delle azioni.

2. I soci hanno diritto di voto, con qualsiasi metodo venga espresso, in misura pari al valore della propria partecipazione.

3. I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati e di assistere alla assemblea.

4. Ai sensi dell'art. 2370, 3° comma, del Codice civile, l'Organo Amministrativo, in seguito alla consegna dei titoli legittimativi, è tenuto a iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere già iscritti.

Art. 22 – Rappresentanza del Socio in Assemblea

1. I soci possono partecipare alle Assemblee mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

2. La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee. Non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi espressamente indicato nella delega.

4. Lo stesso delegato non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.

5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti o a membri degli Organi amministrativo o di controllo della Società o delle Società controllate e negli altri casi in cui sussiste un divieto di legge.

Art. 23 – Presidente, Segretario e verbalizzazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di amministrazione collegiale, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, se quest'ultimo non è stato nominato o in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dai Soci ai sensi dell'art. 2371 del Codice civile.

2. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche non socio, e occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre la presenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi e le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre le procedure. Queste possono, però, essere modificate dal voto della maggioranza assoluta dei soci presenti.

5. Nel rispetto dell'art. 2375 del codice civile, il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, comunque nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

Art. 24 – Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano, in tempo reale, rendersi conto degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
2. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Art. 25 – Modalità di voto

1. Il voto segreto non è ammesso.
2. Il voto non riconducibile a un socio non è valido.

Art. 26 – Annullamento delle deliberazioni assembleari

1. Per l'annullamento delle deliberazioni assembleari valgono le disposizioni di legge e quanto previsto dai precedenti articoli 13 e 14.

Capo II – Organo amministrativo

Art. 27 – Composizione e requisiti dell'Organo Amministrativo

1. L'Assemblea ordinaria, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può – in alternativa ad una gestione affidata ad un Amministratore Unico – disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.
2. Gli amministratori, che possono essere anche non soci, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa, di legge e/o regolamentare, tempo per tempo vigente, ivi compreso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 11, 1° comma del d.lgs. n. 175/2016.
3. Non possono essere nominati amministratori le persone giuridiche, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile, le persone che esercitano attività in concorrenza o in conflitto d'interessi, anche potenziale, con quelle della Società, coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità o incompatibilità od in ogni altra situazione ostativa prevista dalla legge ai fini della nomina. Si applica quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e dall'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
4. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, nella scelta dei suoi membri viene garantita l'equilibrata rappresentanza delle componenti territoriali di cui gli Enti Locali Soci di ETRA sono espressione, nel rispetto dell'art. 12 della Direttiva 24/2014/UE, e viene assicurato il rispetto dei principi di equilibrio di genere, in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente specificamente applicabile alle società rispondenti al modello c.d. *in house providing* e in particolare in conformità alle disposizioni dell'art. 11, 4° comma del d.lgs. n. 175/2016 e della legge 12 luglio 2011, n. 120, nel testo tempo per tempo vigente. L'equilibrio di genere deve essere rispettato anche nel caso di sostituzione dei componenti venuti a cessare in corso di mandato.

Art. 28 – Nomina, revoca e sostituzione degli amministratori

1. Sulla base della deliberazione e delle designazioni previamente effettuate dagli Enti Locali Soci in seno al Comitato di Coordinamento, l'Assemblea elegge i Consiglieri e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico.

2. L'Organo Amministrativo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della successiva Assemblea prevista dall'art. 2364, 2° comma, del Codice civile. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo amministrativo è stato ricostituito. Resta ferma l'applicazione del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalle Legge n. 444/1994 e s.m.i..

3. Gli amministratori sono rieleggibili e, sulla base di una previa autorizzazione del Comitato di Coordinamento, revocabili in qualunque tempo dall'Assemblea ordinaria, con la maggioranza prevista dall'art. 2393, 5° comma, del Codice civile, anche senza giusta causa. È fatto salvo, in quest'ultimo caso, il diritto al risarcimento dei danni.

4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'Amministratore Unico, l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria, convocata d'urgenza, provvede, senza indugio, alla sua sostituzione, previa designazione da parte del Comitato di Coordinamento, nel rispetto dell'equilibrata rappresentanza delle varie componenti territoriali e del principio dell'equilibrio di genere. L'amministratore così nominato scade insieme a quelli in carica all'atto della sua nomina. Fino all'accettazione della carica del nuovo amministratore, il Consiglio di amministrazione può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti urgenti.

6. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare contestualmente la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale nel frattempo può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 29 - Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri membri, a maggioranza dei suoi componenti in carica, sempre sulla base della designazione previamente effettuata dagli Enti Locali Soci in seno al Comitato di Coordinamento.

2. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri membri, a maggioranza dei suoi componenti in carica, sempre sulla base della designazione previamente effettuata dagli Enti Locali Soci in seno al Comitato di Coordinamento. La carica di Vice Presidente è, in ogni caso, attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art. 30 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato, con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, presso la sede sociale o altrove purché nel territorio degli Enti Locali Soci.

2. Il Consiglio di amministrazione deve essere, altresì, convocato quando ne faccia richiesta almeno 1 dei suoi componenti, con indicazione per iscritto delle materie da trattare.

3. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata, telefax, telegramma, PEC, posta elettronica o altro mezzo comunque idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione degli argomenti da discutere, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore, al Direttore Generale, se nominato, e ai componenti del Collegio sindacale. Nei casi d'urgenza l'avviso deve essere inviato con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo.

4. È ammessa la possibilità per i membri del Consiglio di Amministrazione di intervenire alla riunione a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione. In tal caso devono essere assicurate: l'identificazione dei partecipanti, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in detta ipotesi la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

5. Se indicato nell'avviso di convocazione, la riunione del Consiglio di Amministrazione può tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate nel medesimo avviso di convocazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in assenza del rispetto delle formalità di convocazione, quando sono presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza dei membri del Collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 – Disciplina dei lavori e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite nell'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri e compie gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni del Consiglio stesso.

2. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte, senza indugio, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

5. Il Consiglio può nominare, su proposta del Presidente, un Segretario verbalizzante, scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

6. Alle riunioni del Consiglio assiste, senza diritto di voto, il Direttore Generale, se nominato.

Art. 32 – Competenze dell'Organo Amministrativo

1. Nel rispetto delle competenze attribuite – per legge e/o per Statuto – all'Assemblea

nonché degli indirizzi e degli obiettivi individuati dagli Enti Locali Soci nell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società, l'Organo Amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

2. Devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato di Coordinamento le seguenti operazioni:

a) acquisto, alienazione o dismissione a qualunque titolo di partecipazioni anche non di controllo;

b) acquisto, cessione o conferimento d'immobili o di rami d'azienda di valore superiore al 3% (tre per cento) del valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio approvato;

c) ogni operazione, anche di gestione ordinaria, che importi un impegno finanziario per la Società superiore al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato.

3. L'Organo amministrativo approva annualmente una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o per questioni affrontate, della Società e delle sue eventuali controllate, collegate e partecipate. Tale relazione è trasmessa al Collegio Sindacale, all'Assemblea e al Comitato di Coordinamento.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 377 e comma 380, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la Società è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune indicate al precedente art. 2. L'Organo Amministrativo individua, anche al suo interno, il soggetto o i soggetti a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 2 dello Statuto, denominato "Responsabile dell'Impatto". L'Organo Amministrativo redige annualmente la relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio e che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dall'Organo amministrativo per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla medesima legge;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la Società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società, se esistente.

5. Con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti in carica, il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 2381, 4° comma, del Codice civile, può delegare tutte o parte delle proprie funzioni ad un consigliere (che assumerà la carica di Amministratore delegato), determinandone i poteri. Le deleghe di gestione possono venire attribuite ad un solo consigliere, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

6. Se nominato, l'Amministratore Delegato riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di

Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o per questioni affrontate, della Società e delle sue eventuali controllate, collegate e partecipate. Ciascun amministratore può chiedere all'Amministratore Delegato che, in Consiglio, siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

7. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la nomina, al di fuori dei suoi componenti, di procuratori speciali per singoli affari o per categorie di affari, precisandone poteri e compensi.

8. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, adotta il modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e, in esecuzione di esso, nomina l'Organismo di vigilanza in conformità all'ordinamento vigente.

Art. 33 – Direttore Generale

1. Con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale determinandone i poteri, le aree di competenza e il compenso. Con la medesima maggioranza, il Consiglio può, altresì, revocare il Direttore Generale.

2. Il Direttore Generale dà esecuzione alle direttive di gestione impartitegli dall'Organo Amministrativo e, se nominato, dall'Amministratore Delegato, curando l'esecuzione delle rispettive decisioni.

Art. 34 – Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. La rappresentanza della Società è attribuita anche all'Amministratore delegato, se nominato, nei limiti delle deleghe e funzioni conferite.

3. La firma per la Società spetta altresì a coloro a quali l'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, nell'ambito dei poteri conferitigli, abbiano conferito procura.

Art. 35 – Compensi e rimborsi ai componenti dell'Organo amministrativo

1. All'Amministratore Unico, al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso per le spese di viaggio e di trasferta, se documentate e strettamente connesse alla carica e comunque in quanto consentito dall'ordinamento, ed un compenso da determinarsi da parte dell'Assemblea, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione tempo per tempo vigente.

2. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

3. Nel caso di amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, del codice civile, il Consiglio di Amministrazione, ove consentito dalla Legge, può stabilire – nel rispetto di quanto previsto al precedente comma – la relativa speciale remunerazione, sentito in ogni caso il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio sindacale.

4. È fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'Organo amministrativo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

Capo III – Collegio sindacale

Art. 36 – Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

2. Il Collegio sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea – nel rispetto dell'art. 2397 del Codice civile – sulla base della previa designazione da parte degli Enti Locali Soci.

3. I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia nonché gli ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni legislative e/o regolamentari tempo per tempo vigenti, ivi compresi quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 11, 1° comma del d.lgs. n. 175/2016. Si applica quanto disposto dall'art. 12 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e dall'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

4. La nomina dei componenti del Collegio sindacale è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un 1/3 (un terzo) dei componenti, a norma della Legge 12 luglio 2011, n. 120 e s.m.i..

5. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti secondo l'ordine di anzianità, fermo restando in ogni caso il rispetto della quota di cui al comma precedente.

6. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

7. Si applica il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge n. 444/1994 e s.m.i..

8. Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari tempo per tempo vigenti. È comunque fatto divieto di corrispondere ai sindaci gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale o degli altri organi sociali.

9. È ammessa la possibilità per i membri del Collegio Sindacale di intervenire alla riunione a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione. In tal caso devono essere assicurate: l'identificazione dei partecipanti, la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso e la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni; in detta ipotesi la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

10. Se indicato nell'avviso di convocazione, la riunione del Collegio Sindacale può tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate nel medesimo avviso di convocazione, e il Presidente ed il segretario verbalizzante non dovranno quindi essere nel medesimo luogo.

Capo IV – Revisore contabile

Art. 37 – Revisore contabile

1. La revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-*bis* del Codice civile è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione contabile ai sensi della normativa vigente.
2. Il Revisore o la Società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con gli Organi societari:
 - a) verifica, nel corso dell'esercizio, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - b) verifica se il bilancio dell'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
 - c) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio dell'esercizio e, ove redatto, sul bilancio consolidato.
 - d) svolge le eventuali ulteriori attività previste per legge.
3. Una copia della relazione sul bilancio prevista dall'art. 2409-*ter*, comma 2 del Codice civile deve essere trasmessa al Comitato di Coordinamento al momento del deposito della relazione stessa presso la sede della Società a norma di legge.
4. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la Sede sociale.
5. L'Assemblea, nel nominare il Revisore, deve determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.
6. Il Revisore contabile o la Società di revisione debbono possedere, per tutta la durata del mandato, i requisiti richiesti dalla normativa ad esso applicabile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del Revisore, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare, senza indugio, l'Assemblea per la nomina di un nuovo Revisore.
7. Il Revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio dell'incarico e può essere nuovamente nominato.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE E UTILI

Art. 38 – Esercizio sociale

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede, nei termini e con l'osservanza delle norme di legge, alla redazione del progetto di bilancio e delle relazioni previste dalla legge.

Art. 39 - Utili

1. Fermo quanto previsto al precedente articolo 2, comma 7, gli utili netti, detratto il 5% (cinque per cento) da destinare al Fondo di riserva legale, fino al limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'Assemblea non ne deliberi la destinazione, totale o parziale, a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

2. I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui diverranno esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 – Nomina dei liquidatori

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, gli Organi sociali devono effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

3. L'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e l'eventuale compenso, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge in materia.

Art. 41 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto valgono le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia, ivi comprese le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 376-384 e s.m.i.